Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Sabato, 12 giugno** — **Numero 148**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 23 maggio 1915, n. 719, riguardante il personale mobile della Croce Rossa italiana, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 stesso mese, n. 133, per omissione nella copia trasmessa, manca la firma del ministro della marina « *Viale* », che risulta contenuta nel decreto originale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 526 (da convertirsi in legge) riguardante gli ufficiali del corpo R. equipaggi;

Considerate le esigenze del servizio nelle attuali condizioni politico-internazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni il ruolo organico degli ufficiali del corpo R. equipaggi è così stabilito:

Capitani . . . . . . N. 69
Ufficiali subalterni . . » 231

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla ripartizione

degli ufficiali del corpo R. equipaggi fra le varie categorie, a seconda dei bisogni del servizio.

Agli effetti però dell' avanzamento gli ufficiali del corpo R. equipaggi faranno parte di un ruolo unico.

Art. 3.

Ai sottotenenti del corpo R. equipaggi nominati dopo il 1° maggio 1915 sarà data una indennità di equipaggiamento di L. 500.

Art. 4.

Agli ufficiali subalterni del corpo R. equipaggi di qualunque categoria verrà corrisposta una indennità annua fissa di L. 450, per i sottotenenti, e di L. 175 per i tenenti con meno di un quinquennio di anzianità da ufficiale, cumulabile con qualsiasi altra indennità o soprassoldo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Cagliari è affidata al Consiglio scolastico, tranne che per i Comuni indicati nell'accluso elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda dei Comuni capoluoghi di circondario (o già capoluoghi di distretto) compresi nell'elenco annesso al presente decreto, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Cagliari indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° luglio 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salvo le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Cagliari emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di giugno 1915 ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di luglio successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Cagliari saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto, ed esso comprenderà le entrate e le spese relative all'esercizio finanziario dell'anno 1915-916 per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Provincia di Cagliari

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Aritzo	3,085 71	323 91	3,414 62	4	3
2	Arzana	3,503 80	226 23	3,730 03	4	1
3	Bortigali	4,475 21	220 41	4,695 62	6	3
4	Bosa	12,203 07	554 11	12,757 18	12	12
5	Cabras	7,936 01	573 51	8,509 52	8	8
6	Carloforte	19,275 19	1,047 84	20,323 03	18	16
7	Collinas	1,271 68	74 81	1,346 49	2	1
8	Cuglieri	9,448 65	664 77	10,113 42	10	7
9	Decimomannu	1,942 57	105 99	2,048 56	3	3
10	Decimoputzu	1,776 92	94 —	1,870 92	2	2
11	Dualchi	1,316 —	82 92	1,398 92	2	2
12	Gaino	2,662 54	137 92	2,800 46	4	4
13	Lanusei	8,070 12	538 04	8,608 16	8	8
14	Monserrato	8,572 54	636 23	9,208 77	11	11
15	Muravera	4,982 50	273 86	5,256 36	5	5
16	Murallao	1,762 51	99 45	1,861 96	2	2
17	Osini	1,922 13	147 60	2,069 73	2	1
18	Quarto Sant'Elena	13,659 42	708 35	14,367 77	15	15
19	Quartuccio	2,676 45	173 11	2,849 53	3	3
20	Sagama	350 —	21 —	371 —	1	—
21	Sanluri	10,836 58	619 96	11,456 54	11	9
22	Santadi	4,403 68	264 29	4,667 97	5	1
23	Sant'Andrea Frius	2,066 67	174 20	2,240 87	2	2
24	Sant'Antonio Ruinas	840 —	50 40	890 40	1	1
25	San Vito	6,162 27	316 98	6,479 25	9	5

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Santo Sperate	2,407 47	131 45	2,538 92	2	2
27	Scano Montiferro	3,030 56	198 04	3,278 60	4	2
28	Seneghe	3,508 93	212 26	3,721 19	4	3
29	Seulo.	2,386 30	138 03	2,524 33	3	1
30	Simaxis	800 —	42 —	842 —	1	1
31	Terralba	10,496 44	562 17	11,058 61	11	10
32	Ula Tirso.	1,275 17	74 41	1,349 58	2	2
33	Villagrande.	3,000 84	255 41	3,256 25	5	4
34	Villasalto.	2,642 02	261 18	2,903 20	4	2
35	Villaspeciosa	997 40	32 25	1,029 65	1	—
36	Villaurbana	571 —	96 56	1,667 56	2	2
	Totali . . .	167,368 35	10,138 65	177,507 —	189	154

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Catania in data 26-27 febbraio, 30 aprile e 30 dicembre 1914;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata ad applicare sugli esercenti il commercio temporaneo o girovago una tassa nei limiti stabiliti dalla seguente tabella:

Per gli esercenti il commercio temporaneo:

a) Per esercizi temporanei di abiti, biancherie, cappelli manifatturati e simili tenuti in alberghi:

	Comuni oltre 50 mila abitanti	Comuni da 10 a 50 mila abitanti	Comuni inferiori a 10 mila abitanti
Per 15 giorni o meno . . .	50	30	15
Per un mese	75	40	20
Per due mesi	100	50	30
Per ogni altro mese successivo o frazione di mese	20	15	10

b) per ogni altro esercizio temporaneo la tassa prevista in tale tabella viene ridotta della metà.

Per gli esercenti il commercio girovago:

a) agli esercenti che trascinano la loro merce con carretti a mano: *L. 2* per l'anno solare in cui viene eseguito l'accertamento;

b) agli esercenti la cui merce viene trainata da cavalli, asini, muli, oppure da altri mezzi di locomozione animale o meccanica: *L. 5* per l'anno solare in cui viene eseguito l'accertamento.

Art. 2.

Sono esenti da tali tasse:

a) i negozi temporanei messi su da ditte che esercitano commercio stabile e sono iscritte nei ruoli della tassa camerale;

b) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni aperte nei medesimi locali dei propri esercizi dai commercianti stabili, purchè da sei mesi risultino iscritti nel registro delle ditte;

c) gli esercizi girovaghi, quando siano tenuti da trafficanti residenti nel Comune nel quale tengono i banchi medesimi e siano iscritti nel ruolo dei contribuenti la tassa camerale.

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, quando non portino seco merci e non ne facciano traffico;

e) gli esercenti girovaghi quando portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli;

f) gli esercenti un commercio girovago o temporaneo solo nei giorni di fiera o mercato e limitatamente alle località in cui si tengono le fiere e i mercati.

Art. 3.

Agli effetti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei coloro che su ogni specie di veicoli, impalcature od altro facciano la vendita col sistema del pubblico incanto, o che tengano merci destinate al commercio in casa, in alberghi od in luoghi privati.

Art. 4.

Il commerciante girovago, che abbia pagato in un Comune del distretto camerale la tassa per un determinato periodo di tempo, non sarà tenuto a nuovo pagamento di tassa, se durante quel periodo trasferirà il suo esercizio ad altro Comune della Provincia.

Art. 5.

Gli esercenti un commercio temporaneo, che abbiano omessa la denunzia della ditta, e abbiano trasformato l'esercizio temporaneo in permanente, saranno tassati per l'anno in cui viene fatto l'accertamento con una quota variante da L. 5 a L. 25 secondo l'importanza dell'esercizio, salvo a stabilire poi la quota normale in base alla ricchezza mobile o all'accertamento di ufficio.

Art. 6.

È approvato e reso esecutivo l'annesso regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa suddetta, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commercio temporaneo o girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Catania.

Art. 1.

Chiunque intende aprire un negozio temporaneo di qualsiasi specie, oppure esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile nel distretto della Camera di commercio e industria di Catania, deve farne denuncia alla Camera stessa se il negozio da aprirsi è situato nel comune di Catania o ai rispettivi sindaci per gli altri comuni per gli effetti della tassa speciale stabilita col decreto Reale che approva il presente regolamento.

La denuncia deve indicare il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio dell'esercente, il genere e la durata del commercio.

Art. 2.

Coloro che avranno aperto siffatti esercizi senza farne denuncia, saranno soggetti alla soprattassa del 100 per 100.

Art. 3.

Il presidente della Camera di commercio e industria o i sindaci dei Comuni del distretto camerale all'uopo delegati dal presidente, invigileranno per la scoperta degli esercizi temporanei non denunciati.

Art. 4.

Agli esercenti che hanno fatto la denuncia e ai quali è applicabile la tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo e girovago, sarà intimato dal presidente della Camera di commercio e industria oppure dai rispettivi sindaci dei vari Comuni della Provincia, di versare all'esattore comunale del luogo, entro il giorno successivo a quello dell'intimazione, la tassa dovuta in base alla tariffa di cui al R. decreto che approva il presente regolamento.

A quelli che non avranno fatto la denuncia verrà contemporaneamente notificata la soprattassa per mancata denuncia, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. 5.

Gli avvisi di pagamento saranno redatti sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio e industria e di ognuno di essi si darà immediatamente avviso all'esattore locale.

Art. 6.

Il 15 dicembre di ogni anno, i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio e industria la nota degli avvisi di pagamento intimati nei rispettivi Comuni durante l'anno.

Art. 7.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro de-

bito, dedotto l'aggio ad essi spettante, direttamente al cassiere della Camera entro il 15 dicembre su ordinativo di incasso richiesto alla Camera.

Per essere esonerati dal versamento delle tasse non riscosse, gli esattori e i percettori dovranno inviare alla Camera insieme alla richiesta di ordinativo di incasso gli atti rimasti infruttuosi giusta la legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

Per ogni Comune del distretto camerale, le Amministrazioni comunali, dietro richiesta del presidente della Camera di commercio incaricheranno le guardie municipali per l'accertamento dei contravventori al disposto dell'art. 1.

Le guardie, dell'accertata contravvenzione dovranno subito riferire al sindaco, agli effetti dell'art. 6.

La Camera potrà fare altresì gli accertamenti in tutti i Comuni del distretto a mezzo dei suoi impiegati.

Art. 9.

Il quarto della tassa e la metà della sopratassa - ove sia stata applicata - sarà attribuita all'agente che accerta la contravvenzione, se sarà avvenuta per il tramite delle guardie municipali, o alla Cassa di previdenza degli impiegati, se per mezzo degli impiegati camerali.

Art. 10.

Al presidente della Camera spetteranno le decisioni per ogni controversia sulla applicazione della tariffa.

Il presidente potrà delegare a tale funzione i sindaci dei rispettivi Comuni del distretto camerale.

Art. 11.

Contro tali decisioni si potrà appellare al Consiglio camerale nel termine di 15 giorni dalla notifica delle decisioni con atto redatto su carta da bollo da centesimi sessantacinque, corredato dalla prova dell'eseguimento pagamento della tassa senza la quale prova l'appello al Consiglio o il ricorso ai tribunali è nullo.

Contro le deliberazioni del Consiglio camerale si potrà ricorrere al tribunale civile di Catania, il cui giudizio sarà inappellabile, giusta il disposto dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 659, che sospende l'applicazione degli articoli 211 e 243 del Codice per la marina mercantile nel caso di partecipazione dell'Italia all'attuale conflitto internazionale;

Vista la VI e la XI Convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, che l'Italia dichiara di osservare in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno e le altre disposizioni emanate dal Governo del Re sullo stesso argomento;

Visto il presente stato di guerra;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli degli affari esteri, delle colonie e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le navi mercantili nemiche presenti nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilità, saranno poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime.

Art. 2.

Speciali Commissioni tecniche assistite dalle autorità marittime procederanno alla visita delle navi mercantili nemiche così sequestrate, allo scopo di accertare quali fra esse presentino particolari di costruzione, strutture, sistemazioni e adattamenti interni, tali da far giudicare, che siano destinate ad essere eventualmente trasformate in navi da guerra.

Art. 3.

Le navi riconosciute come destinate alla trasformazione in navi da guerra, saranno catturate e deferite alla Commissione delle prede per il giudizio sulla loro sorte definitiva.

Art. 4.

Per le navi non riconosciute come destinate alla trasformazione in navi da guerra, sarà mantenuto il provvedimento di sequestro.

Esse potranno essere requisite dal Ministero della marina, per tutta la durata della presente guerra, secondo norme che saranno stabilite con altro nostro decreto.

Art. 5.

Le merci nemiche trovate a bordo di tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno sequestrate e restituite dopo la guerra senza indennità, ovvero saranno requisite con indennità.

Le merci deperibili potranno essere vendute con la osservanza di speciali norme che saranno emanate dal ministro della marina.

Art. 6.

Le merci neutrali trovate a bordo di tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno rilasciate, salvo il provvedimento di requisizione con indennità che il Governo del Re credesse eventualmente di adottare per esse.

Art. 7.

Il giudizio sulla nazionalità delle merci di cui ai

precedenti articoli 5 e 6 e le conseguenti determinazioni per il sequestro o il rilascio delle merci stesse saranno pronunciati dalla Commissione delle prede.

Art. 8.

Per i componenti gli equipaggi delle navi mercantili nemiche di cui al precedente articolo 1 si applicheranno le disposizioni degli articoli 5 e 6 della XI convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Art. 9.

Non sarà accordato il trattamento stabilito dagli articoli precedeuti alle navi mercantili nemiche che compiano o tentino di compiere atti di ostilità sia diretti sia indiretti.

Art. 10.

Le disposizioni sancite dagli articoli precedenti sono anche applicate a quelle navi mercantili nemiche che abbiano lasciato l'ultimo loro porto di partenza prima della dichiarazione di guerra e che siano incontrate in mare mentre ancora ignorano l'avvenuto inizio delle ostilità.

Art. 11.

Il ministro della marina ha facoltà di emanare speciali norme per la pubblicaziane del presente decreto che ha effetto da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — MARTINI — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro al* Luogotenente Generale *di* S. M. il Re, *in udienza del 30 maggio 1915, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 9341,02 occorrenti per fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatorii.

ALTEZZA!

Per derimere una vertenza giudiziaria sorta con la provincia di Potenza proprietaria di locali finora gratuitamente occupati dall'Amministrazione carceraria pel carcere femminile di detta città, il Ministero dell'interno si è obbligato di corrispondere alla Provincia stessa l'importo dei fitti già scaduti.

E poichè la disponibilità del capitolo dello stato di previsione del Ministero predetto, al quale dovrà imputarsi la relativa spesa è risultata all'uopo insufficiente, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della legge di contabilità generale ha deliberato di aumentarla dell'ulteriore somma riconosciuta necessaria in L. 9341,02, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di V. A. autorizza il prelevamento di cui trattasi.

Il numero 820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2066;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 5.700.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.157.031,29 rimane disponibile la somma di L. 542.968,71;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915 è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire novemilatrecentoquarantuno e centesimi due (L. 9341,02) da portarsi in aumento al capitolo n. 171: « Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatorî » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 823 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Viste le leggi 1° febbraio 1900, n. 26; 5 luglio 1908, n. 348, e 18 luglio 1911, n. 765;

Visti i RR. decreti 9 agosto 1914, n. 804 e 24 settembre 1914, n. 1247;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari in congedo di qualsiasi categoria del Regio esercito, esclusi coloro che coprano il grado di ufficiale o di sott'ufficiale, i quali siano muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, saranno trasferiti nei ruoli della R. marina.

Art. 2.

I militari del corpo Reale equipaggi muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, i quali conseguano il trasferimento, per motivi di famiglia dalla 1ª alla 2ª o 3ª categoria, rimangono inscritti nei ruoli della R. marina.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 825 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232; 22 novembre 1914, n. 1278; 27 dicembre 1914, n. 1415; 31 gennaio 1915, n. 55; 7 febbraio 1915, n. 73; 23 marzo 1915, n. 297; 1° aprile 1915, n. 428; 15 aprile 1915, n. 468 e 6 maggio 1915, n. 586, coi quali fu vietata l'esportazione di alcune merci e ne fu regolato il transito;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi Regi decreti 1 agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232; 22 novembre 1914, n. 1278; 27 dicembre 1914, n. 1415; 31 gennaio 1915, n. 55; 7 febbraio 1915, n. 73; 23 marzo 1915, n. 297; 1 aprile 1915, n. 428; 15 aprile 1915, n. 468, e 6 maggio 1915, n. 586, sono aggiunti tutti i prodotti alimentari tanto freschi quanto preparati, dei quali non sia stata vietata l'esportazione coi precitati decreti.

S'intende pure vietata l'esportazione dei prodotti fatti in tutto o in parte con l'impiego di materie prime di vietata esportazione o con prodotti derivati da tali materie.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — SONNINO — DANEO — ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 826 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri delegati al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832;

Ritenuta la improrogabile urgenza di provvedere affinchè, malgrado la diminuita disponibilità di uomini e di quadrupedi, in conseguenza della mobilitazione dell'esercito e delle requisizioni, sieno assicurati i lavori di raccolta dei prodotti e di preparazione dei terreni, mercè l'impiego di motori inanimati e di macchine;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1916, il ministro di agricoltura, industria e commercio, allo scopo di assicurare il lavoro di raccolta dei prodotti e quello di preparazione dei terreni, è autorizzato ad acquistare all'uopo, motori e macchine agrarie, a concederne l'uso agli agricoltori, ad aiutare, con premi o contributi, Società, Consorzi o Ditte che assumano con apparecchi propri la esecuzione sistematica di lavori agricoli nell'interesse generale di un determinato territorio.

La spesa occorrente sarà imputata al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1914-915 e al capitolo corrispondente per l'esercizio 1915-916.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 23 maggio 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiaravalle (Ancona).

SIRE!

Le elezioni indette nel comune di Chiaravalle il 25 aprile prossimo passato per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, dimissionaria fin dallo scorso agosto, hanno dato esito completamente negativo. Su 1800 elettori inscritti solo otto si sono presentati alle urne.

Tale risultato è dovuto alle divergenze inconciliabili che rendono impossibile qualsiasi accordo fra i partiti per la formazione dell'Amministrazione, ed alla riluttanza di ciascuno di essi ad assumere da solo la responsabilità del potere.

Già nell'agosto dello scorso anno, per ragioni analoghe, l'amministrazione costituita in seguito alle elezioni generali del luglio aveva rassegnato in massa le dimissioni, rendendo necessaria la nomina di un commissario prefettizio che ha riorganizzata l'azienda e sistemato i servizi pubblici; ma ciò non è valso a determinare un diverso atteggiamento dei partiti nei riguardi della loro partecipazione al Governo del Comune.

In tale situazione una nuova convocazione dei comizi non darebbe risultati più confortanti di quelli testè ottenuti, e poichè non è conveniente prolungare ancora la gestione del Commissario prefettizio, si impone, giusta anche il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio corrente, la nomina di un Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Comune, finchè non sia superata la crisi che rende impossibile la costituzione di quella normale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiaravalle, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Salvatore Rapisarda è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 9 giugno 1915, in Forno d'Ono, provincia di Brescia, e il 10 giugno 1915 in Bulzi, provincia di Sassari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 10 giugno 1915.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 1° aprile 1915:

Tosoni Eugenio, agente di 4ª classe delle imposte dirette, richiamato temporaneamente sotto le armi, è stato collocato in aspettativa per servizio militare dal 10 marzo stesso.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

Spina Alcide, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per servizio militare dal 4 maggio ultimo scorso.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 11 giugno 1915.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	84.81
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	84 60
Rendita 3,00 % lordo	58.—
REDIMIBILI.	
Prestito Nazionale 4 1/2 %	96.08
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	97.39
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	96.20
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	417.—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	298.20
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	473.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	328.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	314.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	315.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	295.—
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	82.50
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	457.39
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	465.83
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	456.24
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	436.54
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	471.—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	421.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	475.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	480 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	458.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	430.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intostate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	162827	119 —	Eredità indivisa di Ferreri Clelia fu Giuseppe vedova di Fava Ferdinando in Torino; con usufrutto vitalizio ai coniugi Torre Franchina fu *Giuseppe-Secondo* e Colombo Antonio fu Francesco domiciliata a Torino	Intestata come contro; con usofrutto vitalizio ai coniugi Torre Franchina fu *Secondo-Giuseppe* e Colombo Antonio fu Francesco dom. a Torino.
»	377213	35 —	Pozzo Elisa fu Pietro nubile, domiciliata in Torino	
»	377212	35 —	Pozzo Matilde fu Pietro, ved. Badariotti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Baudino Giovanni, dom.ta in Torino	Intestate come contro, tutte, con usufrutto vitalizio a Fanny *Desplands* fu *Emanuele* ved. di Pozzo Pietro, dom. in Torino.
»	377214	70 —	Pozzo Giovannina fu Pietro, moglie di Asti Giacomo, domiciliata in Torino	
»	377215	70 —	Pozzo Maria fu Pietro, moglie di Bottini Antonio, domiciliata in Torino tutte, con usufrutto vitalizio a Fanny *Desplande* fu *Giovanni*, ved. di Pozzo Pietro, domiciliata in Torino	
»	8368	315 —	Pozzi Carlo, minore, fu Giovanni, domiciliato in Napoli, sotto l'amministrazione di sua sorella Virginia Pozzi	Pozzi Carlo fu Giovanni e fu *Colombo Giuseppa*, dom. in Napoli.
»	44002	595 —	Pozzi Carlo fu Giovanni dom. in Milano, minore, sotto l'amministrazione della madre e tutrice Carolina Bellò	Pozzi Carlo fu Giovanni e fu *Colombo Giuseppa*, dom. in Milano.
3.50	44166	17 50	Pozzi Carlo fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione di Carolina Bellò madre e tutrice, domiciliato in Milano	Intestata come la precedente.
»	48860	339 50	Pozzi Carlo fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione della sua madre e tutrice Carolina Bellò dom. in Milano	Intestata come la precedente.
»	381407	45 50	*Parilli* Francesco fu Giuseppe minore, sotto la tutela di Rotondo Vincenzo di Antonio domiciliato in Pontelatone (Caserta)	*Parillo* Francesco fu Giuseppe minore, ecc. come contro.
»	233193	10 50	Schieroni *Mario* di Cesare minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Fallavecchia, comune di Moribondo (Milano)	Schieroni *Carlo-Angelo* di Cesare, minore, ecc. come contro.
»	624335	133 —	Galli Bice fu *Domenico* nubile, domiciliata a Milano	Galli Bice fu *Pietro-Domenico* nubile, ecc. come contro.
»	635318	17 50	Galli Bice fu *Domenico*, minore, sotto la patria potestà della madre Clotilde Preti ved. Galli *Domenico*, domiciliata a Milano	Galli Bice fu *Pietro-Domenico* minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 maggio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 48)

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che, col giorno 14 corrente, abbia principio in tutte le provincie del Regno il pagamento della cedola della rendita consolidato 3,50 0|0 al portatore e mista di scadenza al 1° luglio 1915.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 giugno 1915, in L. 110.25.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 11 giugno 1915 da valere per il giorno 12 giugno 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108.62	109.07
Londra	28.31	28.41
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	111.69	112.20
New York	5.90	5.95
Buenos Ayres	2.45	2.48
Cambio dell'oro	110.—	110.50

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 12 giugno 1915:

Franchi	108.84 1/2
Lire sterline	28.36
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	111.94 1/2
Dollari	5.92 1/2
Pesos carta	2.46 1/2
Lire oro	110.25

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 14 luglio 1907, che istituisce in Roma la R. scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modifiche per l'esecuzione della legge suddetta;

Sentito il Consiglio direttivo della R. scuola;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di 12 allievi della R. scuola dell'arte della medaglia nel prossimo biennio scolastico 1915-916 e 1916-917, e per il conferimento di una borsa annuale di studio di L. 1200.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere inscritti alla detta scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su carta da bollo da L. 1,20, da presentarsi o da farsi pervenire entro il 30 settembre 1915.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiti, pari almeno alla licenza elementare superiore.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati dall'Istituto frequentato per l'innanzi dal candidato.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la R. scuola dell'arte della medaglia in Roma.

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dello esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

La borsa di studio di L. 1200 sarà conferita per l'anno scolastico 1915-916 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la miglior votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Roma, 30 maggio 1915.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

CONCORSO
ad alcuni posti semigratuiti nel Reale educatorio Maria Adelaide in Palermo.

È aperto nel Reale educatorio Maria Adelaide un concorso, per titoli di benemerenze delle famiglie e per esame delle aspiranti, ad alcuni posti semigratuiti che si renderanno eventualmente vacanti nel prossimo anno scolastico 1915-916.

I genitori delle aspiranti, o chi per essi, dovranno presentare al presidente del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del 30 giugno p., la loro domanda in carta da bollo da centesimi 65 corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita della concorrente dalla quale risulti che la medesima al 30 settembre prossimo abbia compito i sei anni e non abbia oltrepassato i dodici, eccetto che già non si trovasse in qualche Reale educatorio;

b) certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) stato di famiglia;

d) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori e della candidata stessa;

e) certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) certificato degli studi compiuti dalla concorrente;

g) documenti comprovanti le benemerenze delle famiglie.

La retta annuale per le alunne a posto semigratuito è di L. 500, oltre il corredo che è di L. 300, per il 1° anno qualora le famiglie non preferiscano di provvedere direttamente quello di primo ingresso, e negli anni successivi sempre di L. 200.

I pagamenti saranno fatti a rate trimestrali anticipate, e l'alunna paga l'intera retta del trimestre anche se entra a trimestre cominciato

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il domicilio della persona che rappresenta la candidata.

Palermo, 29 aprile 1915.

Il presidente del Consiglio direttivo
G. Pitrè.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 11 giugno 1915:

La giornata di oggi segna qualche progresso in alcuni tratti della nostra fronte. Una nostra ricognizione, spintasi al di là del Monte Nero, trovò tra le roccie battute nei giorni scorsi dai nostri cannoni e dai nostri fucili oltre quaranta cadaveri nemici abbandonati e molti frammenti di fucili e di mitragliatrici. Forze nemiche di oltre sei battaglioni con mitragliatrici, secondo concordi deposizioni dei prigionieri, tentarono, salendo da Plezze, di prendere a rovescio le nostre truppe nella regione del Monte Nero. L'aggiramento fu sventato dalla valida resistenza e dalla rapida manovra dei bersaglieri e degli alpini.

La città di Gradisca, tenuta da qualche giorno dalle nostre truppe avanzate, è ora saldamente in nostro possesso.

Cadorna.

Roma, 11. — In tutte le località conquistate dal valore delle nostre truppe si vanno rapidamente riorganizzando i servizi civili, con notevoli benefici per le popolazioni.

Nei Comuni occupati si provvede regolarmente alla distribuzione di viveri e regolarmente funzionano amministrazioni comunali presiedute e guidate da persone di fiducia.

L'assistenza sanitaria ed altri principali servizi sono assicurati con opportuni provvedimenti inspirati alla urgenza e specialità dei singoli casi.

L'opera dei commissari civili si palesa alacre ed intensa. Pure, fra la vivace azione delle artiglierie, funzionari ed amministratori attendono serenamente alla cura dei più urgenti problemi municipali.

Settori esteri.

Come gli stessi comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna lasciavano prevedere, le nuove forze russe giunte di recente su vari punti del settore orientale hanno nuovamante paralizzato l'avanzata dei tedeschi dalla Curlandia alla Vistola e degli austro-tedeschi dalla Vistola al Dnjester. In Galizia poi, secondo un comunicato dello stato maggiore del generalissimo russo, esse hanno riportato il 10 corr. un segnalato successo presso Yurawero, che è costato al nemico la perdita di parecchie diecine d'uomini e di molto materiale da guerra.

Nel settore occidentale la sorte delle armi continua a svolgersi favorevolmente per gli anglo-franco-belgi. Da pertutto i tedeschi sono battuti e costretti ad abbandonare trincee e posti fortificati.

Anche nei Dardanelli la situazione degli anglo-francesi va migliorando di giorno in giorno. Per quanto i turchi si dimostrino animati dal più alto spirito di combattività, gli alleati progrediscono, sia pure lentamente, in ogni assalto.

Nel settore caucasico pare che le truppe russe siano riuscite a battere definitivamente alcuni corpi d'esercito ottomani nella regione di Van.

Un telegramma da Amsterdam informa che due velieri inglesi sono stati affondati da uno Zeppelin nel Mare del Nord.

Mandano da Londra che un battello a vapore è saltato ieri presso Doggersbank, forse perchè urtato da una mina.

Più dettagliate informazioni sulla guerra in terra e in mare nei vari settori sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 11 (ore 21,55). — Il comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Abbiamo respinto con successo nella regione di Chavli attacchi tedeschi pronunziati l'8 e il 9 giugno sulle due rive del lago Rakievo sopra un largo fronte.

Tra Orzic e la Vistola nei giorni 8 e 9 ha avuto luogo un intenso combattimento di artiglieria.

Sulla riva destra della Pilica il nemico ha tentato all'alba del 9 di attaccarci con piccole forze, ma, respinto, ci ha abbandonato parecchie diecine di prigionieri.

Nella Galizia il nemico ha assalito con grosse forze le nostre posizioni che proteggono Mosciska.

Il giorno 8, alle 5 di sera, il nemico aprì un fuoco di artiglieria straordinariamente vigoroso, tirando in parte con obici a gas asfissianti, e dopo tre ore di bombardamento grandi masse di fanteria nemica si slanciarono all'assalto e raggiunsero gli sbarramenti di filo di ferro, dove però furono fermate. Il nemico, che ha subito perdite gravissime, è stato rigettato ad una distanza di duemila passi dalle nostre trincee.

Sul Dnjester sono avvenuti, durante la giornata dell'8 ed il mattino del 9, combattimenti favorevoli per noi. Sulla riva destra del Dnjester da Teartsberg a Zidaczew abbiamo premuto il nemico e catturato ancora duemila prigionieri con cinquanta ufficiali ed otto mitragliatrici. Sulla riva sinistra del Dnjester nella regione di Jurawno il nemico non ha potuto estendersi di più ed in seguito ad un combattimento accanito è stato rigettato al di là della ferrovia. Noi ci siamo impadroniti di alcuni villaggi, e prendendo il villaggio di Bukaczewcy abbiamo fatto ottocento prigionieri tra cui venti ufficiali.

Pietrogrado, 11 (ore 2?,?0). — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Durante il giorno 10, le nostre truppe con sforzi eroici hanno rigettato sulla riva destra del Dnjester grandi forze nemiche che erano passate sulla riva sinistra presso Jurawno, estendendosi lungo il fronte Jurawno-Siwki. Il nemico ha subito gravi perdite. Nell'accanito combattimento ci siamo impadroniti di diciassette cannoni e 49 mitragliatrici ed abbiamo fatto prigionieri 138 ufficiali e seimilacinquecento soldati austriaci. Tra i prigionieri vi è pure una compagnia intera del reggimento prussiano dei fucilieri della guardia.

Basilea, 11. — Si ha da Berlino: Un comunicato del quartiere generale in data dell'11 dice:

Teatro orientale. — Sul corso inferiore della Dubissa a nord-est di Eiragola parecchi attacchi russi sono stati respinti. Il nemico ha lasciato nelle nostre mani 300 prigionieri.

Teatro sud-orientale. — Presso le truppe tedesche che combattono nella Galizia la situazione è immutata.

Teatro occidentale. — Attacchi nemici a nord-est della collina di Lorette e reiterati attacchi contro le nostre posizioni a nord e a sud di Neuville sono falliti. Un combattimento corpo a corpo nelle trincee a nord di Ecurie dura ancora.

A sud-est di Hebuterne e a Beaumont ieri e stanotte sono stati respinti attacchi nemici. Sulla via Serre Mailly i francesi hanno realizzato soltanto un progresso insignificante. Iersera i francesi hanno tentato di toglierci le trincee conquistate l'8 corr. in Champagne con forze importanti e su un lungo fronte. Essi hanno attaccato a nord di Lemesnil fino a nord di Beau Sejour. L'attacco è stato completamente infranto con perdite gravissime per i francesi. Nuovi tentativi di attacchi notturni sono stati impediti fino da principio.

Parigi, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente di importante da aggiungere al comunicato di ieri sera salvo:

1° nuovi successi nel Labirinto ove abbiamo continuato a ricacciare il nemico;

2° qualche progresso ad est del Labirinto ove abbiamo preso parecchie congiunzioni di trincee tedesche presso la grande strada Arras-Lilla;

3° nella regione di Hebuterne l'estensione dei nostri guadagni a nord e a sud del fronte dell'attacco del 7 corrente e la conquista di parecchie trincee. Abbiamo fatto in questo punto cento prigionieri e preso mitragliatrici.

Parigi, 11. — Ai Dardanelli abbiamo consolidato i risultati ottenuti nel combattimento del 4 corrente alla estremità destra del burrone di Kereve Derè. Abbiamo, mediante azioni di dettaglio, ottenuto alcuni nuovi progressi.

Gli interrogatori dei prigionieri hanno confermato le considerevoli perdite del nemico.

Amsterdam, 11. — Un battello da pesca olandese ha rimpatriato otto superstiti degli equipaggi dei velieri inglesi *Welfare* e *Laurestina,* che sono stati affondati da uno Zeppelin nel mare del Nord.

Londra, 11. — Il battello a vapore *Betty* è saltato presso Doggersbank. L'equipaggio è perito.

Pietrogrado, 11. — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo dice:

Nella notte del 10 corrente e all'indomani i tedeschi dopo un furioso bombardamento rinnovarono gli ostinati attacchi ad ovest di Chavli sul fronte villaggio di Kouji-lago di Rakievo-villaggio di Einoraitsy. Durante la notte i tedeschi pervennero ripetutamente in alcuni punti fino alle nostre difese di reticolati di ferro ma furono sempre respinti. Il nostro fuoco faceva lasciare dinanzi alle trincee cumuli di morti e di feriti.

Nella regione a nord di Chavli un distaccamento nemico, principalmente di cavalleria, avanzò leggermente in direzione di Chakinovo, proveniente da ovest.

A sinistra della Dubissa da Chavliany a Betigola prendemmo l'offensiva contro forze tedesche che avanzarono su questo fronte e al mattino del 10 corr. realizzammo un importante successo avendo preso durante la notte con un vigoroso attacco oltre cinquecento prigionieri, cannoni, mitragliatrici ed altro bottino.

La sera del 9 corrente il nemico bombardò senza successo Ossowiecz.

In Galizia il 9 e il 10 corrente il nemico continuò sterili attacchi nella regione di Mosciska. Sulla destra del Dnjester il 9 e il 10 continuammo a premere il nemico sul fronte fra i fiumi Tismenika e Swika facendo in questa regione molti prigionieri e prendendo mitragliatrici ed altro bottino non ancora accertato.

In questa regione il nemico per coprire la sua ritirata ha lanciato in direzione Stryi-Nicolajew un treno blindato e cinque automobili blindate sostenute dalla fanteria.

Parigi, 11. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Abbiamo consolidato le nostre posizioni dinanzi a Neuville Saint Vaast.

L'inventario del bottino, che ancora prosegue, ha permesso di trovare fra le macerie tre pezzi da 77, cinque lanciabombe, una quindicina di mitragliatrici sepolte o danneggiate, migliaia di granate, 800.000 cartuccie, 1050 fucili, apparecchi incendiari, 105 proiettili di artiglieria, utensili in grandissima quantità, numerose casse di esplosivi, equipaggiamenti e viveri.

Nella regione della fattoria di Toutvent a sud di Hebuterne abbiamo organizzato le posizioni conquistate ieri sera e stamane, ove abbiamo fatto altri 150 prigionieri fra i quali un comandante di battaglione. Inoltre numerosi feriti tedeschi sono stati raccolti nelle nostre ambulanze. I cadaveri nemici si contano a centinaia. Abbiamo preso tre nuove mitragliatrici e rotto le linee tedesche sopra una lunghezza di oltre due chilometri e sulla profondità di un chilometro.

Un forte contrattacco pronunciato dal nemico stamane è stato completamente respinto.

Nella regione della fattoria di Quennevieres, ad est di Tracy le Mont le nostre trincee sono fortemente stabilite in immediato contatto col nemico il quale non ha oggi contrattaccato e non si è manifestato che colla sua artiglieria.

In Campagne, nella regione di Beausejour i tedeschi non hanno rinnovato il loro tentativo contro le trincee che sono state teatro degli ultimi combattimenti e di cui rimaniamo completamente padroni.

Pietrogrado, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

In direzione del litorale il cannoneggiamento e il fuoco di fucileria sono ricominciati.

In direzione di Olty abbiamo incalzato i turchi nella regione di Erkins-Achemechen e nella valle di Sevritchai.

Nella regione di Van i curdi, già comandati da Khalil bey, si arrendono alle nostre truppe.

Le Havre, 12. — Un comunicato ufficiale belga dice:

Nella notte dal 9 al 10 corrente bombardamento dei nostri posti avanzati e violento cannoneggiamento sul fronte dell'esercito.

Durante la giornata del 10 l'artiglieria nemica ha bombardato vari punti del nostro fronte a nord di Dixmude e così pure a Neuve Chapelle.

La nostra artiglieria ha eseguito numerosi tiri contro le batterie e le trincee nemiche.

Rigori di penalità in Austria

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Roma, 11. — Dall'esame di documenti rinvenuti su ufficiali austriaci prigionieri, risulta che i comandi austro-ungarici, preoccupandosi di gravi fatti verificatisi a detrimento della compagine dei loro eserciti sui vari fronti hanno fissato, per la repressione delle diserzioni e dei passaggi di militari al nemico, apposite norme, le quali dimostrano a quali inauditi mezzi polizieschi il nemico sia costretto a ricorrere per il proprio esercito.

Così, ad esempio, si ordinano contro i disertori severi procedimenti penali e si provvede non soltanto alle condanne dei colpevoli anche in contumacia, ma alla confisca dei loro beni ed alla perdita di tutti i diritti civili. Inoltre il comando nemico prevede con rigorose sanzioni il caso di cattura di disertori e di pusillanimi già appartenenti all'esercito austriaco e i casi - che sembrano non infrequenti - di persone obbligate al servizio militare, le quali abbiano tentato di sfuggire ad esso mediante false e procurate malattie.

Si hanno poi veri e molteplici elementi per affermare che nell'insieme degli organi destinati alla difesa dell'Austria-Ungheria - sia nel teatro di guerra dei Carpazi che in quello contro l'Italia - si sono verificati gravissimi fatti di indisciplina ed anche di scorrettezza amministrativa, per colpa di ufficiali. Tali accertamenti hanno generato ora un regime di diffidenza e di sospetto, non solo negli ambienti militari, ma anche nei rapporti dei cittadini, contro i quali - temendosi tentativi di spionaggio e di sedizione - sono state prese dai ministri competenti misure restrittive della libertà personale. Queste misure possono essere adottate anche ad iniziativa dei comandi militari, specialmente nelle zone di guerra.

CRONACA ITALIANA

Consiglio provinciale. — Oggi si riunisce, nel pomeriggio, il Consiglio provinciale di Roma.

Fra le proposte all'ordine del giorno havvi quella dello stanziamento in bilancio di un fondo di L. 500,000 da erogarsi alle famiglie dei richiamati alle armi

Per la mobilitazione civile. — La Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri « Italia », di Genova, ha messo a disposizione del Comitato di mobilitazione civile la somma di lire diecimila.

*** L'Associazione dei Comuni italiani fa conoscere a tutti i suoi soci ed anche ai Comuni che non sono associati, che si mette a disposizione di tutti per quanto riguarda i compiti dei Comitati di mobilitazione civile per indirizzi, chiarimenti, consigli, voti, ecc.

Per le famiglie dei richiamati alle armi. — Gli operai della Società metallurgica italiana di Livorno hanno deliberato di rilasciare il due per cento sulle loro mercedi durante tutto l'intero periodo della guerra.

S. E. Salandra, informato di tale deliberazione dal prefetto di Livorno, lo ha incaricato di esprimere agli operai della Metallurgica il suo vivo compiacimento per l'ammirabile atto di solidarietà patriottica da essi compiuto.

⁂ Il Consiglio provinciale di Ancona ha approvato l'erogazione di 100 mila lire per il filantropico scopo, nonchè per una indennità di residenza agli impiegati e salariati. La deliberazione venne accolta fra grande entusiasmo e grida di: « Viva l'Italia! Viva il Re! Viva l'esercito! ».

Smentite. — Un comunicato ufficiale, trasmesso dall'*Agenzia Stefani*, reca:

« La notizia contenuta in un comunicato ufficiale austriaco che una nave da guerra britannica del tipo *Liverpool* sia affondata al largo di San Giovanni di Medua non è vera.

La nave inglese - cui accenna il comunicato austriaco - prese parte il giorno 9 corrente insieme a nostre squadriglie di cacciatorpediniere ad una operazione compiuta con successo contro la costa del golfo del Drin, e con esse fece ritorno in una nostra base alla velocità di diciassette nodi ».

⁂ La Legazione di Romania comunica:

« Varî giornali hanno pubblicato informazioni da Bukarest secondo le quali i rappresentanti dell'Italia, della Francia, dell'Inghilterra e della Russia avrebbero fatto un passo, che sarebbe una specie di *ultimatum*, presso il Governo rumeno, perchè la Romania definisca la propria attitudine.

La Legazione di Romania a Roma è autorizzata a smentire questa informazione inesatta ».

Lega franco-italiana. — L'*Agenzia Stefani* ha da Parigi: Il *Petit Parisien* scrive:

Il Comitato franco-italiano, fondato nel luglio 1913, per sviluppare le relazioni in tutti i campi tra l'Italia e la Francia, si è riunito ieri sotto la presidenza di Pichon.

Il Comitato ha deciso di organizzare, d'accordo col Comitato franco-italiano di Roma, in epoca molto prossima, convegni tra i membri francesi ed italiani dei due Comitati, e si è occupato della organizzazione di conferenze e riunioni di ogni specie, destinate a illuminare completamente l'opinione pubblica dei due paesi ed a condurre ad un riavvicinamento sempre più intimo in tutti i campi.

Escursione aeronautica. — Stamane, favorito da tempo splendido, il dirigibile *M. 3*, partito dall' hangar di Bracciano, ha compiuto una lunga escursione su Roma e dintorni, fra la viva ammirazione del pubblico. Il dirigibile ha fatto felicemente ritorno a Bracciano.

Treno ospedale. — Ieri, nel pomeriggio, è partito, diretto a Firenze, il treno-ospedale allestito dall'Ordine di Malta che qualche giorno fa fu visitato, da S. M. la Regina Elena, da S. M. la Regina Madre e dai Principi Reali, alla stazione di Trastevere.

Disposizioni commerciali. — Un comunicato della Camera di commercio reca:

Inghilterra. — Esportazione semi oleosi. — Si rende noto agl'interessati che, compatibilmente ai bisogni interni del Regno Unito, il Governo inglese permette l'esportazione dei semi oleosi per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 11. — La risposta della Germania alla nota degli Stati Uniti circa la distruzione del *William Frye* rivendica il diritto di distruggere non solo il contrabbando destinato ai nemici, ma anche le navi neutre che trasportano tale contrabbando.

La Germania consente a pagare un'indennità, ma sostiene che il tribunale delle prede è necessario per fissare l'ammontare dell'indennità. Non occorrono negoziati diplomatici diretti, salvo nel caso che il tribunale non attribuisse indennità.

L'obbligo dei belligeranti di pagare un' indennità sussiste senza riguardo all'azione del tribunale. Quando questo non attribuisse danni e interessi, la Germania si obbligherebbe ad accordare una equa indennità.

Come precauzione la Germania propone che gli armatori del *William Frye* facciano registrare i loro reclami.

WASHINGTON, 11. — Ecco un riassunto della nota ufficiale americana in risposta all'ultima nota della Germania:

La nota molto energicamente e molto solennemente rinnova le continue rimostranze contenute nelle note precedenti, insistendo sui principii umanitari generalmente riconosciuti dalle convenzioni internazionali e rifiutandosi di ammettere la proclamazione di una zona di guerra, la quale, entro un qualsiasi limite, ostacoli e diminuisca i diritti dei cittadini americani.

Il punto principale della nota è quello in cui si rileva che il *Lusitania* conduceva passeggeri, uomini, donne e fanciulli, i quali, non avendo preso alcuna parte alla guerra, vennero messi a morte in circostanze senza precedenti nelle guerre moderne. Il Governo degli Stati Uniti ritiene che una grandissima responsabilità incomba per questo fatto alla Germania. Il Governo degli Stati Uniti esige il mantenimento dei sacri diritti dell'umanità che nessun Governo può legittimamente ignorare.

La nota conclude dicendo che gli Stati Uniti ritengono che la Germania adotterà misure in seguito alle quali tali principî verranno applicati e tuteleranno in avvenire le vite e i beni dei cittadini americani e chiede assicurazioni che tali misure saranno subito applicate.

SOFIA, 11. — Il Governo ha informato i Gabinetti stranieri che ha dato ordine alle autorità militari di sparare su qualsiasi aeroplano straniero che voli su territorio bulgaro senza autorizzazione preventiva.

Gli aeroplani che atterreranno in territorio bulgaro saranno sequestrati.

ATENE, 12. — Continua il miglioramento nelle condizioni di salute del Re Costantino. Le condizioni della ferita sono buone. Il catarro intestinale diminuisce. La stomatite è in via di scomparire. Temperatura 37,1, pulsazioni 106, respirazione 20.

BOLLETTINO METEORICO

del R. ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

11 giugno 1915

In Europa: pressione massima di 763 al nord, minima 760 basso Tirreno.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica generalmente aumentata da 1 a 2 mm.; temperatura diminuita Veneto, Emilia, piuttosto aumentata rimanente; cielo vario con pioggiarelle sulle isole, nuvoloso con pioggie temporalesche altrove.

Barometro: massimo 763 sulle Alpi, minimo 760 sul baso Tirreno.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati intorno Greco, cielo nuvoloso, pioggie qua e là temporalesche, temperatura sciroccale.

Regioni appenniniche: venti moderati ancora orientali, cielo nuvoloso, pioggiarelle temporalesce, temperatura stazionaria.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante al nord, intorno scirocco pel rimanente, cielo nuvoloso, pioggiarelle qua e là temporalesche, temperatura stazionaria, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante al nord, del 2° al centro, intorno sud altrove, cielo nuvoloso, pioggie temporalesche, temperatura sciroccale, mare alquanto agitato coste meridionali.

Versante jonico: venti moderati 3° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura diminuita, mare alquanto agitato.

Coste libiche: venti moderati occidentali, cielo nuvoloso, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 11 giugno 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	20 0
San Remo	sereno	calmo	31 0	21 0
Genova	sereno	calmo	28 0	21 0
Spezia	1/4 coperto	calmo	28 0	19 0
Piemonte				
Cuneo	3/4 coperto	—	26 0	15 0
Torino	1/2 coperto	—	25 0	19 0
Alessandria	1/4 coperto	—	27 0	17 0
Novara	sereno	—	28 0	16 0
Domodossola	1/4 coperto	—	26 0	14 0
Lombardia				
Pavia	sereno	—	29 0	17 0
Milano	1/4 coperto	—	28 0	17 0
Como	sereno	—	27 0	18 0
Sondrio	1/2 coperto	—	28 0	14 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	1/4 coperto	—	28 0	17 0
Cremona	1/4 coperto	—	28 0	18 0
Mantova	3/4 coperto	—	28 0	18 0
Veneto				
Verona	3/4 coperto	—	23 0	17 0
Belluno	1/2 coperto	—	24 0	15 0
Udine	3/4 coperto	—	27 0	20 0
Treviso	coperto	—	27 0	18 0
Vicenza	coperto	—	26 0	19 0
Venezia	piovoso	calmo	27 0	22 0
Padova	coperto	—	27 0	19 0
Rovigo	coperto	—	26 0	18 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	27 0	16 0
Parma	1/4 coperto	—	27 0	17 0
Reggio Emilia	coperto	—	28 0	18 0
Modena	coperto	—	27 0	18 0
Ferrara	piovoso	—	25 0	19 0
Bologna	3/4 coperto	—	26 0	18 0
Forlì	3/4 coperto	—	27 0	17 0
Marche-Umbria				
Pesaro	piovoso	calmo	27 0	20 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	26 0	16 0
Urbino	3/4 coperto	—	22 0	16 0
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	14 0
Perugia	nebbioso	—	24 0	13 0
Toscana				
Lucca	—	—	—	—
Pisa	—	—	—	—
Livorno	1/2 coperto	calmo	25 0	19 0
Firenze	sereno	—	28 0	18 0
Arezzo	1/4 coperto	—	27 0	15 0
Siena	sereno	—	27 0	16 0
Grosseto	1/4 coperto	—	27 0	18 0
Lazio				
Roma	3/4 coperto	—	27 0	17 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	1/2 coperto	—	24 0	13 0
Chieti	sereno	—	23 0	16 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	coperto	—	21 0	12 0
Foggia	3/4 coperto	—	22 0	17 0
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	24 0	19 0
Lecce	1/4 coperto	—	29 0	19 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	3/4 coperto	calmo	30 0	19 0
Caserta	coperto	—	29 0	17 0
Napoli	piovoso	calmo	26 0	18 0
Benevento	coperto	—	26 0	16 0
Avellino	—	—	—	—
Mileto	3/4 coperto	—	24 0	16 0
Potenza	coperto	—	19 0	14 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 0	9 0
Sicilia				
Trapani	temporalesco	calmo	24 0	18 0
Palermo	1/4 coperto	—	26 0	15 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	25 0	18 0
Messina	3/4 coperto	calmo	27 0	19 0
Catania	sereno	calmo	27 0	19 0
Siracusa	1/4 coperto	mosso	28 0	16 0
Sardegna				
Sassari	3/4 coperto	—	24 0	11 0
Cagliari	sereno	calmo	26 0	14 0
Libia				
Tripoli	sereno	mosso	25 0	19 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.